

N. R.G. xxx/xxxx



TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. xxx/xxxx

tra

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

RICORRENTE/I

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

RESISTENTE/I

Oggi **20/01/2022** ad ore **9.28** il Giudice, l dott. xxxxxxxx, dà atto che sono comparsi in video-collegamento:

Per xxxxxxxx l'Avv. LO BUE oggi sostituita dalla dott.ssa xxxxxxxx laquale si riporta agli scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa.

Per **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** la dott.ssa xxxxxxxx la quale si riporta alla memoria difensiva.

Dato atto di quanto sopra, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.

All'esito della camera di consiglio, rientrato in udienza, il Giudice decide la causa ex art. 429 c.p.c. dando pubblica lettura della seguente sentenza.

Il Giudice Del Lavoro

XXXXXXXXXXXX



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. xxxxxxxxxxx ha pronunciato *ex art. 429 c.p.c.* la seguente

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **xxx/xxxx** promossa da:

xxxxxxxxxx (C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx), elettivamente domiciliata in xxxxxxxx n. x xxxxx xxxx ITALIA,
rappresentata e difesa dagli avv.ti. xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx;

RICORRENTE/I

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), **UFFICIO SCOLASTICO DELL'EMILIA-ROMAGNA, AMBITO TERRITORIALE DI MODENA**, domiciliato in VIA RAINUSSO 70/100 41124 MODENA, rappresentato e difeso *ex art. 417 bis c.p.c.*, dalla dott. xxxxxxxx;

RESISTENTE/I

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 11/07/2019. xxxxxxxx ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione professionale docente di cui all'art.7 del CCCNL (RPD) in relazioni a periodi di supplenze brevi e saltuarie, con condanna della controparte al pagamento delle somme maturate a tale titolo, per l'importo di € 2.335,36.

Il Ministero convenuto si è costituito, contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto.

Come osservato da parte ricorrente, né i periodi di servizio né i conteggi indicati da parte ricorrente sono stati contestati dalla parte convenuta.

Il ricorso è fondato e va accolto, secondo il principio affermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n.20015/2018: *“l'art.7 del CCNL 153/2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”*.

Il MIUR va, quindi, condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive, nei limiti suindicati, considerato che il conteggio contenuto nel ricorso appare immune da vizi oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 37 del 8.3.2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 96 del 26.4.2018, in vigore dal successivo 27.4.2018). In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore medio per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5200,00), e si determina in € 1961,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (esplicitamente reintrodotta dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificata in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

1. dichiara il diritto di xxxxxxxx alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca nEgli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;

2. Condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 2.335,36 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
3. Condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1961,00, oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.

Modena, 20 gennaio 2022

Il Giudice Del Lavoro

XXXXXXXXXX